

# **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

Redatto ai sensi degli artt. 42-*bis* e 2501-*ter* e ss. del Codice Civile

tra

**Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA**

con sede legale in Padova, via Giusto de' Menabuoi n. 25,  
c.f./p.iva e nr iscr. Registro Imprese 01889870281, nr. REA PD-187119,  
**(ENTE INCORPORANTE)**

e

**FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE,**

con sede legale in Padova, via Pontevigodarzere n. 14/16, c.f. e nr. iscr.  
Registro Imprese 92146370280, p. iva 03820370280, nr. REA PD-45991,  
**(ENTE INCORPORANDO)**

## PREMESSE

Premesso che:

- uno degli enti interessati dalla fusione, l'incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE, è un ente non societario, privo di scopo di lucro e iscritto nella sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese e del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- in ragione di tale natura, l'ente incorporando è disciplinato dal d.lgs. n. 117 del 2017, dal d.lgs. n. 112 del 2017 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Titolo II del Libro I del Codice civile;
- per le medesima circostanza, l'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente Progetto è disciplinata dal combinato disposto delle disposizioni speciali in materia di operazioni straordinarie delle imprese sociali, dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dall'art. 42 *bis* del Codice civile; quest'ultimo, infine, rinvia alle disposizioni di cui alla sezione II del capo X, titolo V, libro V del Codice civile «in quanto compatibili»;
- per le medesima ragione, non possono trovare applicazione alla presente operazione straordinaria tutte quelle disposizioni codiciali che presuppongono un'organizzazione e una partecipazione all'ente incorporando, secondo il modello societario in azioni o quote di capitale sociale;
- essendo il medesimo ente incorporando privo di una compagine sociale o associativa e di organi assembleari che la esprimono o rappresentano, la decisione della fusione, così come tutte le determinazioni preliminari e conseguenti ad essa, sono rimesse alla decisione degli amministratori, fatti salvi l'intervento dell'Autorità amministrativa a norma di legge e, in ogni caso, i diritti di creditori e terzi;

- poiché gli enti partecipanti alla fusione, pur nella loro differenza di organizzazione e natura, risultano entrambi iscritti nella sezione delle imprese speciali del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Padova, gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge per il compimento dell'operazione di fusione verranno effettuati nel medesimo Registro e, quando consentito, utilizzando i siti internet istituzionali degli enti medesimi;
- nei vigenti statuti dell'incorporante Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA (all. 1) e dell'incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE non è fatto esplicito divieto di porre in essere operazioni di fusione con altri enti, che, pertanto, devono ritenersi consentite;
- tra gli enti incorporante e incorporando vi è una sostanziale identità di scopo, di oggetto e di modulo operativo; entrambi, infatti: non perseguono scopo di lucro bensì un fine civico, solidaristico o di utilità sociale; hanno ad oggetto l'erogazione in via esclusiva o principale di prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 112 del 2017; sono organizzati ed operano secondo un modulo imprenditoriale;
- gli enti incorporante e incorporando godono entrambi della qualifica di impresa sociale e sono pertanto entrambi soggetti al regime giuridico di cui al d.lgs. n. 112 del 2017, nel rispetto, per l'incorporante, della normativa specifica delle cooperative sociali (l. n. 381 del 1991) ed in quanto compatibile con essa;
- nessuno dei due enti partecipanti all'operazione è assoggettato agli strumenti o alle procedure della crisi e dell'insolvenza dell'impresa di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, né si qualifica come impresa in difficoltà a norma del Regolamento UE n. 651/2014.

## **1. ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Gli enti partecipanti alla fusione per incorporazione sono i seguenti:

### **Ente incorporante:**

**Ente incorporante: Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA**, con sede legale in Padova, via Giusto de' Menabuoi n. 25, c.f. p.iva e nr iscr. Registro Imprese 01889870281, nr. REA PD-187119, pec cooperativafaipadova@pec.it, legalmente rappresentata, anche ai fini degli atti relativi all'operazione di fusione, dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Lari.

La Società è attualmente retta dallo statuto che si allega al presente Progetto (all. 1)

### **Ente incorporando:**

**Ente incorporando: FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE**, con sede legale in Padova, via Pontevigodarzere n. 14/16, c.f. e nr. iscr. Registro Imprese 92146370280, p. iva 03820370280, nr. REA PD-459914, pec progettosenes@pec.it, legalmente rappresentata, anche ai fini degli atti relativi all'operazione di fusione, dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Elena Valente.

## **2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA FUSIONE**

La fusione verrà eseguita "per incorporazione" della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE nella Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA.

In data 17 settembre 2023 l'intenzione di compiere l'operazione di fusione è stata notificata dall'incorporanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contestualmente richiedendo l'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 112 del 2017 e al d.m. n. 50 del 2018; ai fini dell'ottenimento di tale autorizzazione, gli amministratori degli

enti partecipanti all'operazione hanno altresì predisposto le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater c.c., aventi entrambe data di riferimento il 31 luglio 2023, (all. 2 e 3) e le relazioni degli organi amministrativi di cui all'art. 2501-quinquies c.c. (all. 4 e 5).

Il presente Progetto e i relativi allegati, redatti a cura degli amministratori degli enti interessati dalla fusione e approvati dai medesimi, verranno ora depositati presso la sede legale dei due enti e pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali per un tempo non inferiore a quindici giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 3, 2501-septies e 2505-quater del Codice civile.

Adempiuto l'onere pubblicitario relativo al Progetto di fusione e ottenuta la prescritta autorizzazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Assemblea dell'incorporante e il Consiglio di amministrazione dell'incorporanda assumeranno, con le maggioranze qualificate previste dai rispettivi statuti e nelle forme di legge, la decisione di fusione; a tali atti sarà data pubblicità, unitamente agli altri documenti informativi prescritti dalla legge, mediante i siti internet istituzionali dei due enti e il deposito, per un tempo non inferiore a trenta giorni, nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Padova, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2502-bis, 2503 e 2505-quater del Codice civile. In sede di decisione di fusione potranno essere apportate eventuali modifiche al presente Progetto che non incidano sui diritti dei terzi.

Trascorso anche il prescritto periodo di pubblicità della decisione di fusione senza che vi sia stata opposizione alcuna da parte dei creditori degli enti coinvolti o di altri legittimati, si attuerà la fusione medesima mediante stipula del relativo atto a norma dell'art. 2504 del Codice civile.

### 3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE DOPO L'OPERAZIONE DI FUSIONE

Stante la sostanziale identità di scopo, di oggetto e di modulo operativo imprenditoriale sussistente tra gli enti partecipanti alla fusione, l'operazione non comporterà modifiche all'atto costitutivo e allo statuto della Società incorporante, che verrà conservato nella sua versione attuale (cfr. all. 1).

Tale statuto, prevede che la Cooperativa «conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/1991» (art. 3).

Statutariamente, la Cooperativa incorporante «ha come oggetto: di incentivare l'inserimento dei propri soci in servizi di assistenza in prevalenza domiciliare, per amministrazioni comunali ed enti pubblici, oppure in centri diurni per anziani non autosufficienti e autosufficienti e in strutture residenziali; di organizzare i propri soci per portare assistenza domiciliare alle famiglie in emergenza con servizi periodici, prolungati o di pronto intervento; di offrire, tramite i propri soci, assistenza agli anziani nella loro residenza e, in caso di degenza, presso ospedali, case di cura o altro e di offrire inoltre assistenza ed opera di recupero sociale a persone disabili o in stato di emarginazione o fragilità; di offrire o gestire servizi educativi di sostegno ai minori e ai loro nuclei familiari e/o caregiver, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, sostegno alla scolarità, aspetto ludico e ricreativo condividendo le responsabilità anche pedagogiche e educative dei genitori; di gestire tramite i propri soci servizi sociali (segretariato sociale, sportelli aperti al territorio e simili); di promuovere e gestire, tramite i propri soci in collaborazione con enti pubbli-

ci e privati del terzo settore, iniziative volte al dialogo intergenerazionale, promuovendo l'invecchiamento attivo per evitare forme di isolamento sociale; di promuovere la partecipazione dei soci a corsi e/o lezioni di formazione sociale/professionale, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica/professionale e favorirne la migliore collaborazione con i caregiver coinvolti nei servizi in cui sono chiamati ad operare; di procurare ai propri soci stabilità lavorativa, garantendo misure di conciliazione casa-lavoro, anche tramite l'utilizzo di orario part-time, lavoro agile e garantendo flessibilità ove possibile; di costituire forme di solidarietà interna per assicurare lo sviluppo delle attività sociali perseguite favorendo mediante la gestione associata migliori condizioni di lavoro, e forme di sostegno nei confronti dei soci in difficoltà; di favorire con il proprio lavoro e le proprie attività di formazione professionale le iniziative di enti locali e/o associazioni, tendenti al sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltà, al miglioramento della salute, della vita e delle relazioni umane; di gestire co-housing per anziani autosufficienti o semi autosufficienti, con servizi annessi per la cura e l'assistenza a domicilio» (art. 4).

La compagine sociale della Cooperativa è illimitata ed è articolata dallo Statuto in tre categorie di Soci operatori (Soci lavoratori, Soci volontari e Soci fruitori [art. 5]); è inoltre prevista la possibilità di istituire una categoria particolare di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile (art. 6) e/o di ammettere Soci sovventori di cui all'art. 4 della l. n. 59 del 2022.

Quanto alla struttura organizzativa della Cooperativa, lo Statuto prevede i seguenti organi (artt. 24 e seg.): Assemblea dei soci; Consiglio di amministrazione; Organo di controllo.

Si segnala infine che, a seguito dell'operazione di fusione, non vi saranno variazioni

nemmeno con riferimento alla denominazione e alla sede legale della Società incorporante come sopra indicate al pt. 1.

#### **4. TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ENTE INCORPORANDO E PATRIMONIO DELL'ENTE INCORPORANTE**

La fusione non prevede alcuna variazione del capitale sociale della Società incorporante, poiché l'operazione realizza l'incorporazione di una fondazione che è priva di capitale sociale; nemmeno vi sono soci, partecipanti o altri soggetti legati all'incorporanda che, a seguito dell'operazione, possano vantare diritti sul patrimonio dell'incorporante.

Come risulta dall'allegata situazione patrimoniale dell'incorporanda Fondazione la differenza tra gli elementi attivi e passivi che ne compongono il patrimonio al 31.07.2023 ammonta a Euro 296.237,00.

A seguito dell'incorporazione, tale patrimonio netto della Società incorporante sarà pertanto accresciuto per pari importo, senza che ciò comporti una variazione del capitale sociale della medesima.

#### **5. TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE INCORPORANDO**

A seguito dell'operazione, verrà trasferita all'incorporante l'unica attività attualmente riferibile all'incorporanda e cioè la titolarità e la gestione di un centro diurno integrato per anziani non autosufficienti denominato Casetta Michelino con sede a Padova in via Pontevigodarzere, nn. 14/16.

Tale attività, che si colloca nell'ambito dei servizi socio-sanitari, risulta pienamente compatibile con l'oggetto sociale dell'incorporante che pertanto non dovrà essere



modificato a seguito dell'operazione.

Come effetto della fusione, l'incorporante subentrerà all'incorporanda nella titolarità di tutte le autorizzazioni, le licenze e gli accreditamenti relativi all'attività sociosanitaria di Casetta Michelino, nonché in tutti i contratti e le convenzioni relativi alla stessa.

In particolare si segnala che:

- a norma dell'art. 2112 c.c., tutti i rapporti di lavoro di cui è parte l'incorporanda al momento della fusione proseguiranno in capo all'incorporante e i lavoratori impiegati nelle attività di Casetta Michelino conserveranno integri i diritti che ne derivano;
- l'incorporante subentrerà nel diritto di godimento dell'immobile di via Pontevigodarzere, nn. 14/16, di proprietà del Comune di Padova e concesso dal medesimo Comune all'incorporanda a titolo di concessione precaria onerosa;
- nelle modalità e nei termini di legge, verranno trasferiti all'incorporante l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle attività di assistenza diurna a persone anziane non autosufficienti presso Casetta Michelino, rilasciata all'incorporanda con DGR Veneto del 14 maggio 2015, n. 728 e attualmente in fase di modifica.

## **6. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO**

L'operazione di fusione non dà luogo ad alcun cambio di quote o azioni, né - conseguentemente - ad alcun conguaglio in denaro, poiché l'incorporanda è un ente non lucrativo organizzato secondo il tipo giuridico della fondazione: come tale esso è privo di soci cui attribuire diritti su quote o azioni del capitale sociale dell'incorporante,

che pertanto rimane invariato.

## **7. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Per quanto illustrato al punto precedente non devono essere stabilite modalità di assegnazione delle quote o delle azioni dell'incorporante a soggetti diversi dagli attuali soci della stessa.

Uguualmente, non deve essere indicata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili poiché entrambi gli enti partecipanti alla fusione sono enti non lucrativi e, in ogni caso, con l'operazione non si dà luogo ad alcuna assegnazione di quote o azioni.

## **9. DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE**

Gli effetti giuridici della fusione (art. 2504-bis, 2° comma c.c.) decorrono dal giorno in cui è eseguita l'iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Padova; a tale Registro, infatti, risultano iscritti entrambi gli enti partecipanti all'operazione.

Per ciò che concerne gli effetti contabili e fiscali, le operazioni afferenti gli elementi patrimoniali oggetto di fusione, sono da imputarsi al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2024, a sensi dell'art. 2501-ter, n. 6) del Codice civile nonché dell'art. 172, comma 9 D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, trattandosi di una fusione per incorporazione con coincidenza tra la data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta dell'ente incorporando con quello dell'ente incorporante.

**10. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E A POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Con riferimento all'ente incorporando, trattandosi di ente non societario, non vi sono né possessori di titoli azionari né di altri titoli diversi dalle azioni.

A nessuna delle categorie di soci della Società incorporante verrà riservato un trattamento particolare o privilegiato.

**11. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E DEI LORO AMMINISTRATORI**

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

17 novembre, 2023

COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA \_\_\_\_\_

FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

*Allegati:*

1. *Statuto COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA;*
2. *Situazione Patrimoniale COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA;*
3. *Situazione Patrimoniale FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA*

*SOCIALE;*

4. *Relazione del Consiglio di amministrazione COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA;*
5. *Relazione del Consiglio di amministrazione FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE;*





FEDERICO CRIVELLARI  
NOTAIO

[www.studiocrivellari.it](http://www.studiocrivellari.it)

ALLEGATO B) N. 9257/7178 REP.

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita con sede nel Comune di Padova la Società Cooperativa denominata  
**"COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquantata) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

##### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

La Cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

##### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) di incentivare l'inserimento dei propri soci in servizi di assistenza in prevalenza domiciliare, per Amministrazioni Comunali ed Enti Pubblici, oppure in Centri Diurni per anziani non autosufficienti e autosufficienti e in Strutture residenziali;
- b) di organizzare i propri soci per portare assistenza domiciliare alle famiglie in emergenza con servizi periodici, prolungati o di pronto intervento;
- c) di offrire, tramite i propri soci, assistenza agli anziani nella loro residenza e, in caso di degenza, presso Ospedali, case di Cura o altro e di offrire inoltre assistenza ed opera di recupero sociale a persone disabili o in stato di emarginazione o fragilità;
- d) di offrire o gestire servizi educativi di sostegno ai minori e ai loro nuclei familiari e/o *caregiver*, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, sostegno alla scolarità, aspetto ludico e ricreativo condividendo le responsabilità anche pedagogiche e educative dei genitori;
- e) di gestire tramite i propri soci servizi sociali (segretariato sociale, sportelli aperti al territorio e simili);
- f) di promuovere e gestire, tramite i propri soci in collaborazione con Enti pubblici e privati del terzo settore, iniziative volte al dialogo intergenerazionale, promuovendo l'invecchiamento attivo per evitare forme di isolamento sociale;
- g) di promuovere la partecipazione dei soci a corsi e/o lezioni di formazione sociale/professionale, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica/professionale e favorirne la migliore collaborazione con i *caregiver* coinvolti nei servizi in cui sono chiamati ad operare;
- h) di procurare ai propri soci stabilità lavorativa, garantendo misure di conciliazione casa-lavoro, anche tramite l'utilizzo di orario *part-time*, lavoro agile e garantendo flessibilità ove possibile;
- i) di costituire forme di solidarietà interna per assicurare lo sviluppo delle attività sociali perseguite favorendo mediante la gestione associata migliori condizioni di lavoro, e forme di sostegno nei confronti dei soci in difficoltà;
- j) di favorire con il proprio lavoro e le proprie attività di formazione professionale le iniziative di Enti Locali e/o Associazioni, tendenti al sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltà, al miglioramento della salute, della vita e delle relazioni umane;
- k) di gestire *co-housing* per anziani autosufficienti o semi autosufficienti, con servizi annessi per la cura e l'assistenza a domicilio.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di

debito, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

**1) soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

**2) soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

**3) soci fruitori**, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, chi non abbia qualifica, titolo di studio o esperienza lavorativa adeguati alle mansioni affidategli nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare



un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in un anno.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- c) che il socio speciale venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
- d) che il socio in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli al suo regolare funzionamento.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nelle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nelle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nelle precedenti lett. a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nelle precedenti lett. b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministra-

zione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nelle precedenti lett. a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nelle precedenti lett. a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001; nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

h) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli al suo regolare funzionamento.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Art. 13 (Rimborso della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 11, lett. c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del soprapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 59/1992.

#### **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

#### **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

#### **Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

#### **Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)**

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (uno) voto da un minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 2 (due) voti oltre Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e fino ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 3 (tre) voti oltre Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) e fino ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 4 (quattro) voti oltre Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) e fino ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

- 5 (cinque) voti oltre Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea; qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta; la decorrenza del recesso è fissata dalla data di rice-

zione della notifica del recesso stesso.

**TITOLO V**  
**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**  
**Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

**Art. 22 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 59/1992 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-

sibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 23 (Ristorni)**

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1 e comma 2 lett. a), della Legge 142/2001.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 24 (Organi sociali)**

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato.

#### **Art. 25 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 112/2017;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;



- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 della Legge 142/2001 e degli eventuali regolamenti interni;
- k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

**Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta  
o consenso espresso per iscritto)**

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale.

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

1. la data in cui la decisione si è formata;
2. l'identità dei votanti;
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la mag-

gioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.

#### **Art. 27 (Assemblea)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata a/r, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 8 (otto) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29.

#### **Art. 29 (Voto ed intervento)**

Ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a con-

dizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

#### **Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

#### **Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

### **Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 (novanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'art. 2385 del codice civile.

#### **Art. 35 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

#### **Art. 36 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti

spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)**

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **TITOLO VII CONTROVERSIE**

#### **Art. 38 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Ca-

mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

#### **Art. 39 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, Decreto Legislativo 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, comma 2, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del Decreto Legislativo 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 40 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lett. d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 59/1992.

#### **Art. 42 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottopondoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

#### **Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 44 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to LARI CHIARA

F.to FEDERICO CIVELLARI NOTAIO



Copia conforme all'originale conservato nella mia Raccolta che rilascio  
su supporto informatico per gli usi consentiti dalla legge.  
Stanghella, 09/05/2023

Notaio FEDERICO CRIVELLARI

# COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA

## Bilancio di esercizio al 31-07-2023

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA GIUSTO DE' MENABUOI 25 35132 PADOVA PD
<b>Codice Fiscale</b>	01889870281
<b>Numero Rea</b>	Padova 187119
<b>P.I.</b>	01889870281
<b>Capitale Sociale Euro</b>	-
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	889900 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A115169

# Stato patrimoniale

	31-07-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	8.012	9.200
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	765.457	681.757
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.852	1.852
Totale immobilizzazioni (B)	767.309	683.609
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	226.412	228.902
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	226.412	228.902
IV - Disponibilità liquide	175.903	44.509
Totale attivo circolante (C)	402.315	273.411
D) Ratei e risconti	243	2.779
<b>Totale attivo</b>	<b>1.177.879</b>	<b>968.999</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	52.100	49.525
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	87.155	87.069
V - Riserve statutarie	6.295	6.295
VI - Altre riserve	115.471	115.270
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	17.757	286
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	278.778	258.445
B) Fondi per rischi e oneri	3.613	9.039
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.928	16.771
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	312.386	300.057
esigibili oltre l'esercizio successivo	566.174	374.284
Totale debiti	878.560	674.341
E) Ratei e risconti	0	10.403
<b>Totale passivo</b>	<b>1.177.879</b>	<b>968.999</b>

# Conto economico

**31-07-2023 31-12-2022**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	614.922	1.029.814
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	53.641	120.412
altri	3.279	68.326
Totale altri ricavi e proventi	56.920	188.738
Totale valore della produzione	671.842	1.218.552
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.547	39.807
7) per servizi	77.446	133.439
8) per godimento di beni di terzi	3.499	9.261
9) per il personale		
a) salari e stipendi	383.284	709.473
b) oneri sociali	111.062	198.987
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.014	53.324
c) trattamento di fine rapporto	26.022	51.753
e) altri costi	2.992	1.571
Totale costi per il personale	523.360	961.784
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.784	10.377
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.784	10.377
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.784	10.377
12) accantonamenti per rischi	0	1.100
13) altri accantonamenti	0	5.273
14) oneri diversi di gestione	9.929	37.456
Totale costi della produzione	641.565	1.198.497
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	30.277	20.055
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	135
Totale proventi diversi dai precedenti	0	135
Totale altri proventi finanziari	0	135
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12.520	8.943
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.520	8.943
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12.520)	(8.808)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	17.757	11.247
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	10.961
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	10.961
21) Utile (perdita) dell'esercizio	17.757	286

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2023

## Nota integrativa, parte iniziale

### Attività svolta

---

La società costituita nel 1984 e operante nel territorio padovano e di alcune altre province limitrofe da oltre 38 anni, svolge prevalentemente l'attività di assistenza socio-sanitaria domiciliare e in comunità rivolta ad anziani e inabili adulti, minori e altri soggetti in condizione di svantaggio sociale al fine di evitare o, quantomeno ritardare, il loro ingresso in strutture residenziali.

Il 28 gennaio 2022 è stato stipulato l'atto di acquisto dell'immobile sito nel comune di Vigonza (PD) del valore di € 445.000 che consente di poter fornire i seguenti servizi in Cohousing:

- 10 alloggi monocalci-bilocali-mini appartamenti;
- Living comune;
- Cucina in comune;
- Spazio lavanderia-stireria in comune;
- Vasta area verde esterna in comune.

Il progetto di Cohousing è un servizio abitativo innovativo e si colloca in zona adiacente al Centro del Comune di Vigonza in provincia di Padova. Il progetto nasce dall'esigenza di fornire alle persone bisognose (anziani ma non solo) la possibilità di migliorare le proprie condizioni, nella convinzione che la residenzialità (case di riposo, per il caso degli anziani) non sia l'unica soluzione vincente nel futuro (pur essendo nell'immediatezza la soluzione più praticata).

L'obiettivo è quello di creare un "villaggio multi-servizi" basato sul concetto di co-housing che sia fruibile da diversi target di utenti:

- Anziani autosufficienti
- Nuclei familiari e monoparentali
- Persone singole
- Nuclei familiari e monoparentali.

## Principi di redazione

### Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

---

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/07/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente al 31/12/2022.

Nel caso in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di compensazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

## **Principi contabili**

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

## Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	
Attrezzature industriali e commerciali	10%
Altri beni:	
- Mobili e arredi	12%
- Macchine ufficio elettroniche	20%
- Autovetture e motocicli	
- Automezzi	20-25%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il valore di mercato.

### Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

## **Crediti**

---

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

## **Disponibilità liquide**

---

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

## **Ratei e risconti**

---

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

## **Fondi per rischi e oneri**

---

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

## **TFR**

---

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.



## Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

## Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

## Altre informazioni

### Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

### Indebitamento finanziario netto

Si fornisce di seguito il prospetto dell'Indebitamento finanziario netto; il prospetto, predisposto in base agli Orientamenti ESMA, evidenzia la composizione dell'indebitamento finanziario; un valore negativo indica una situazione in cui le attività finanziarie sono superiori alle passività finanziarie.

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
A) Disponibilità liquide	44.509	131.394	175.903
B) Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C) Altre attività finanziarie correnti			
Altre attività a breve			
D) Liquidità (A+B+C)	44.509	131.394	175.903
E) Debito finanziario corrente	378	-359	19
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente			

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Altre passività a breve			
G) Indebitamento finanziario corrente (E+F)	378	-359	19
H) Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	-44.131	-131.753	-175.884
I) Debito finanziario non corrente	374.284	191.890	566.174
J) Strumenti di debito			
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti			
L) Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	374.284	191.890	566.174
M) TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H+L)	330.153	60.137	390.290

## Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente Valori al 31/12/2022	% sui ricavi	Esercizio corrente Valori al 31/07/2023	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	1.029.814		614.922	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	39.807	3,87	19.547	3,18
Costi per servizi e godimento beni di terzi	142.700	13,86	80.945	13,16
VALORE AGGIUNTO	847.307	82,28	514.430	83,66
Ricavi della gestione accessoria	188.738	18,33	56.920	9,26
Costo del lavoro	961.784	93,39	523.360	85,11
Altri costi operativi	37.456	3,64	9.929	1,61
MARGINE OPERATIVO LORDO	36.805	3,57	38.061	6,19
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	16.750	1,63	7.784	1,27
RISULTATO OPERATIVO	20.055	1,95	30.277	4,92
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-8.808	-0,86	-12.520	-2,04
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.247	1,09	17.757	2,89
Imposte sul reddito	10.961	1,06		
Utile (perdita) dell'esercizio	286	0,03	17.757	2,89

## Indici di struttura

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Quoziente primario di struttura		0,36	0,35	
Patrimonio Netto	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.			
-----				
Immobilizzazioni esercizio				
Quoziente secondario di struttura		0,95	1,12	
Patrimonio Netto + Pass. consolidate	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.			
-----				
Immobilizzazioni esercizio				

## Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Leverage (dipendenza finanz.)	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.	3,85	4,32	
Capitale investito				
----- Patrimonio Netto				
Elasticità degli impieghi	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.	28,78	34,41	
Attivo circolante				
----- Capitale investito				
Quoziente di indebitamento complessivo	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.	2,85	3,32	
Mezzi di terzi				
----- Patrimonio Netto				

## Indici gestionali

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Rendimento del personale	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.	1,07	1,17	
Ricavi netti esercizio				
----- Costo del personale esercizio				
Rotazione dei debiti	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori,	97	274	
Debiti vs. Fornitori * 365				
----- Acquisti dell'esercizio				
Rotazione dei crediti	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.	57	95	
Crediti vs. Clienti * 365				
----- Ricavi netti dell'esercizio				

## Indici di liquidità

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Indice di durata del magazzino - merci e materie prime	L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di magazzino.			
Scorte medie merci e materie prime * 365				
----- Consumi dell'esercizio				
Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti finiti	L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti di magazzino.			
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365				
----- Ricavi dell'esercizio				
Quoziente di disponibilità		0,89	1,29	
Attivo corrente				

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
----- Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.			
Quoziente di tesoreria		0,89	1,29	
Liq imm. + Liq diff. ----- Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.			

## Indici di redditività

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Return on debt (R.O.D.)	L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.	2,39	2,21	
Oneri finanziari es. ----- Debiti onerosi es.				
Return on sales (R.O.S.)		1,95	4,92	
Risultato operativo es. ----- Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.			
Return on investment (R.O.I.)		2,09	2,59	
Risultato operativo ----- Capitale investito es.	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.			
Return on Equity (R.O.E.)		0,11	6,56	
Risultato esercizio ----- Patrimonio Netto	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.			

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per versamenti di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	9.200	(1.188)	8.012
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	0	0	0
<b>Totale crediti per versamenti dovuti</b>	<b>9.200</b>	<b>(1.188)</b>	<b>8.012</b>

## Immobilizzazioni

### Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	0	829.732	1.852	831.584
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	147.975		147.975
Svalutazioni	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	<b>0</b>	<b>681.757</b>	<b>1.852</b>	<b>683.609</b>
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	7.784		7.784
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
<b>Totale variazioni</b>	<b>0</b>	<b>83.700</b>	<b>0</b>	<b>83.700</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	0	829.732	1.852	831.584
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	145.512		145.512
Svalutazioni	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	<b>0</b>	<b>765.457</b>	<b>1.852</b>	<b>767.309</b>

## Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Terreni e fabbricati	658.056	85.476		743.532
Impianti e macchinario		-47		-47
Attrezzature industriali e commerciali	242			242
Altri beni	23.459	-1.729		21.730
- Mobili e arredi				
- Macchine di ufficio elettroniche				
- Autovetture e motocicli				
- Automezzi				
- Beni diversi dai precedenti				
Immobilizzazioni in corso e acconti				
<b>Totali</b>	<b>681.757</b>	<b>83.700</b>		<b>765.457</b>

## Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
<b>Costo</b>	771.773	3.777	3.107	51.074	0	829.732
<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	113.717	3.777	2.865	27.616	0	147.975
<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	<b>658.056</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>23.459</b>	<b>0</b>	<b>681.757</b>
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rivalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	4.577	47	0	3.159	0	7.784
<b>Svalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	85.476	(47)	0	(1.729)	0	83.700
Valore di fine esercizio						
Costo	771.773	3.777	3.107	51.074	0	829.732
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	118.294	3.824	2.865	20.529	0	145.512
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	743.532	(47)	242	21.730	0	765.457

## Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d-bis) Altre imprese	1.704			1.704
Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d-bis) Verso altri	148			148
Altri titoli				
Strumenti finanziari derivati attivi				
Arrotondamento				
Totali	1.852			1.852

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

## Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. Il loro valore al 31/07/2023 ammonta complessivamente a euro 1.704 (euro 1.704 alla fine dell'esercizio precedente).

## Attivo circolante

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

## Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	159.495	419	159.914	159.914	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	22.038	14.708	36.746	36.746	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	47.370	(17.618)	29.752	29.752	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>228.902</b>	<b>(2.490)</b>	<b>226.412</b>	<b>226.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	159.914	159.914
Crediti verso controllate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso controllanti iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	36.746	36.746
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	29.752	29.752
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>226.412</b>	<b>226.412</b>

## Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	44.043	131.432	175.475



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Assegni</b>	0	0	0
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	466	(38)	428
<b>Totale disponibilità liquide</b>	44.509	131.394	175.903

## Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei attivi</b>	0	0	0
<b>Risconti attivi</b>	2.779	(2.536)	243
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	2.779	(2.536)	243

## Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 278.778 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	49.525	0	0	2.575	0	0		52.100
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	87.069	0	0	86	0	0		87.155
Riserve statutarie	6.295	0	0	0	0	0		6.295
Altre riserve								
Riserva straordinaria	115.168	0	0	200	0	0		115.368
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	102	0	0	1	0	0		103
Totale altre riserve	115.270	0	0	201	0	0		115.471
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	286	0	0	286	0	0	17.757	17.757
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>258.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.757</b>	<b>278.778</b>

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si forniscono i dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	52.100	C	B	0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	87.155	U	B	0	0	0
Riserve statutarie	6.295	U	B	0	0	0
<b>Altre riserve</b>						
Riserva straordinaria	115.368	U	B	0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	103	U	B	0	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>115.471</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
<b>Totale</b>	<b>261.021</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Quota non distribuibile</b>				<b>0</b>		
<b>Residua quota distribuibile</b>				<b>0</b>		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutarie E: altro

## Fondi per rischi e oneri

Si tratta di fondi costituiti a fronte di rischi derivanti dall'attività svolta dalla società e derivano dalla miglior stima effettuata in funzione degli elementi a disposizione.

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	9.039	9.039
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	(5.426)	(5.426)
<b>Totale variazioni</b>	0	0	0	(5.426)	(5.426)
Valore di fine esercizio	0	0	0	3.613	3.613

La colonna utilizzi include l'importo di euro 5.426 per il rilascio di Fondi risultati eccedenti in quanto le stime effettuate negli anni precedenti si sono verificate superiori all'effettiva spese; l'ammontare dell'eccedenza è esposta nella voce 'Altri ricavi e proventi'.

Nella sezione della presente Nota integrativa relativa all'esposizione degli effetti della fiscalità differita, vengono forniti i dettagli relativi al fondo imposte differite.

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente 31/12/2022	Variazione	Esercizio corrente 31/07/2023
Fondo rischi ed oneri per penalità contrattuali	0	0	0
Fondo rischi e oneri per copertura rischi personale	1.766	0	1.766
Fondo rischi e oneri	1.000	0	1.000
Fondo rischi e oneri per manut. e rip.beni di terzi	1.280	-434	846
Fondo rischi e oneri per controversie legali	1.000	-1.000	0
Fondo rischi e oneri per sviluppo POT	3.993	-3.993	0
<b>Totali</b>	<b>9.039</b>	<b>-5.426</b>	<b>3.613</b>

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/07/2023 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	16.771
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	26.022
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	(25.865)
<b>Totale variazioni</b>	157
Valore di fine esercizio	16.928

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Obbligazioni</b>	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	374.662	191.531	566.193	19	566.174	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	48.618	26.939	75.557	75.557	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	22.078	(19.951)	2.127	2.127	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55.068	(2.205)	52.863	52.863	0	0
Altri debiti	173.914	7.906	181.820	181.820	0	0
<b>Totale debiti</b>	674.341	204.219	878.560	312.386	566.174	0

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

Area geografica	Italia	Totale
Obbligazioni	-	0
Obbligazioni convertibili	-	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0
Debiti verso banche	566.193	566.193
Debiti verso altri finanziatori	-	0
Acconti	-	0
Debiti verso fornitori	75.557	75.557
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0
Debiti verso imprese controllate	-	0
Debiti verso imprese collegate	-	0
Debiti verso imprese controllanti	-	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
Debiti tributari	2.127	2.127
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	52.863	52.863
Altri debiti	181.820	181.820
<b>Debiti</b>	<b>878.560</b>	<b>878.560</b>

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	566.193	566.193
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	0	0	0	0	75.557	75.557
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	0	0	0	0	2.127	2.127
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0	52.863	52.863
Altri debiti	0	0	0	0	181.820	181.820
<b>Totale debiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878.560</b>	<b>878.560</b>

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

## Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società. (art.2427, punto 19-bis del Codice Civile).

## **Ratei e risconti passivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	204	(204)	0
<b>Risconti passivi</b>	10.199	(10.199)	0
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	10.403	(10.403)	0

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nei prospetti che seguono viene data evidenza della composizione e della movimentazione delle voci che compongono il Conto Economico alla data di chiusura del bilancio infrannuale redatto al 31/07/2023. La comparazione delle voci viene fatta con i dati del bilancio chiuso il 31/12/2022.

### Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente 31/12 /2022	Esercizio corrente 31/07 /2023	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	1.029.814	614.922	-414.892	-40,29
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
Variazioni lavori in corso su ordinazione				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	188.738	56.920	-131.818	-69,84
<b>Totali</b>	<b>1.218.552</b>	<b>671.842</b>	<b>-546.710</b>	

### Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione" alla data di chiusura del bilancio infrannuale redatto al 31/07/2023.

Descrizione	Esercizio precedente 31/12 /2022	Esercizio corrente 31/07 /2023	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	39.807	19.547	-20.260	-50,90
Per servizi	133.439	77.446	-55.993	-41,96
Per godimento di beni di terzi	9.261	3.499	-5.762	-62,22
Per il personale:				
a) salari e stipendi	709.473	383.284	-326.189	-45,98
b) oneri sociali	198.987	111.062	-87.925	-44,19
c) trattamento di fine rapporto	51.753	26.022	-25.731	-49,72
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.571	2.992	1.421	90,45
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali				
b) immobilizzazioni materiali	10.377	7.784	-2.593	-24,99
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				



Descrizione	Esercizio precedente 31/12 /2022	Esercizio corrente 31/07 /2023	Variazione	Var. %
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci				
Accantonamento per rischi	1.100		-1.100	-100,00
Altri accantonamenti	5.273		-5.273	-100,00
Oneri diversi di gestione	37.456	9.929	-27.527	-73,49
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>1.198.497</b>	<b>641.565</b>	<b>-556.932</b>	

## Proventi e oneri finanziari

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
<b>Prestiti obbligazionari</b>	0
<b>Debiti verso banche</b>	8.315
<b>Altri</b>	4.205
<b>Totale</b>	<b>12.520</b>

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/07/2023.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	10
Operai	21
Altri dipendenti	0
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>32</b>

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

Si precisa che la società non ha erogato nè compensi, nè anticipazioni, nè crediti agli Amministratori e non ha assunto impegni per loro conto per l'esercizio al 31/07/2023, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che la società non ha erogato garanzie a terzi e che non vi sono passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

La Società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

## **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

## **Informazioni relative alle cooperative**

La società è una cooperativa sociale di produzione lavoro a responsabilità limitata e gode delle agevolazioni fiscali in quanto rispettosa dei requisiti mutualistici previsti dallo statuto sociale.

Infatti i principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve patrimoniali tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono contenuti nello statuto e di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del c.c., la cooperativa:

- (a) non ha distribuito dividendi in misura superiore all'interesse massimo di legge;
- (b) non ha remunerato gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai limiti di legge;
- (c) non ha distribuito riserve fra i soci;
- (d) si è impegnata a devolvere in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto del capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile**

La Cooperativa è una cooperativa di produzione e lavoro nonché una cooperativa sociale e rispetta le norme di cui alla legge 381 dell'8 novembre 1991 lettera A).

E' iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - al numero A115169 come richiesto dall'ultimo comma, dell'articolo 2512, c.c..

La stessa realizza lo scambio mutualistico ed è definita ai sensi dell'art. 2513 c.c. a "mutualità prevalente".

Al fine di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, si è proceduto, in ossequio alle norme regolamentari di cui sopra e a quanto previsto dal proprio statuto, al seguente confronto riferito al calcolo dell'incidenza delle prestazioni lavorative dei soci pari al 88%

<b>Costo del lavoro dei soci dipendenti (da voce B9)</b>	<b>€ 470.021</b>
Costo totale del lavoro(voce B9)	€ 523.360
% INCIDENZA COSTO LAVORO SOCI	90%

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. sia raggiunto, poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il 90% dell'attività complessiva.

### Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione a quanto disposto dall'art. 2528 cod.civ. si segnala che in merito all'ammissione dei nuovi soci l'organo amministrativo ha assunto le seguenti deliberazioni:

1) sono stati ammessi n. 8 nuovi soci, di cui 4 ordinari e 4 volontari, in possesso dei requisiti di legge e di statuto e pertanto in grado di partecipare al positivo conseguimento dell'oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la cooperativa.

2) sono stati mediamente occupati n. 70 soci subordinati e complessivamente n. 9 lavoratori non soci e 1 tirocinante.

3) non sono state rigettate domande di ammissione soci.

4) sono stati accolti n. 6 recessi da soci di cui 1 ordinari e 5 volontari.

Pertanto riepilogando la situazione dei soci al 31.07.2023 sono presenti:

- Nuovi soci n. 8
- Soci volontari n. 24
- Soci lavoratori n. 47
- Soci persona giuridica n. 1
- Tirocinante non socio n. 1
- Lavoratori non soci n. 9
- Recessi da soci n. 6

### Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In relazione a quanto disposto dall'art. 2545 cod.civ. si riporta quanto segue in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. In particolare l'art. 4 dello Statuto Sociale prevede quanto segue:

- a) incentivare l'inserimento dei propri soci in servizi di assistenza, anche domiciliare, dei Comuni, delle Case di Soggiorno, di Riposo, dei Day Hospitals, dei centri di lavoro guidato o altri;
- b) di organizzare i propri soci per portare assistenza domiciliare alle famiglie in emergenza con servizi periodici, prolungati o di pronto intervento;
- c) di offrire, tramite i propri soci, assistenza agli anziani nella loro residenza e, in caso di degenza, presso Ospedali, case di Cura, di soggiorno o altro e di offrire inoltre assistenza ed opera di recupero sociale agli handicappati ed emarginati a qualsiasi titolo;
- d) di offrire o gestire servizi, tramite i propri soci, di supporto educativo a minori, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;
- e) di promuovere la partecipazione dei soci a corsi e/o lezioni di formazione sociale/professionale, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica/professionale e favorirne la migliore collaborazione con i membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare;
- f) di procurare ai propri soci sicurezza e continuità nel lavoro, nella loro specifica specializzazione concorrendo, con il part-time organizzato, a risolvere l'abbinamento tra doveri familiari propri ed impegni professionali;
- g) di costituire forme di solidarietà interna per assicurare un ordinato sviluppo delle attività sociali e della preparazione dei soci;
- h) di perseguire mediante la gestione associata, migliori condizioni di lavoro, evitando periodi vuoti di attività e di conseguente disoccupazione e favorendo il mutuo soccorso nei confronti dei soci in difficoltà;
- i) di favorire con il proprio lavoro e le proprie attività di formazione professionale le iniziative di Enti Locali e /o Associazioni, tendenti al sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltà, al miglioramento della salute, della vita e delle relazioni umane;
- j) di promuovere e gestire, tramite i propri soci, ritrovi per anziani, parchi gioco per bambini, ferie collettive, circoli culturali e ricreativi, mense, pensionati, lavanderie ed ogni altra attività simile o attinente.

**Ad oggi la cooperativa ha posto in essere le seguenti attività:**

- Assistenza Domiciliare nei Comuni di: Albignasego, Castelnuovo Bariano, Boara Pisani, Campolongo Maggiore, Cartura, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Conegliano, Fossò, Godega, Limena, Mestrino, Rovolon, Polverara, Saccolongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Teolo, Torreglia.
  - Educativa Domiciliare nel Comune di Campolongo Maggiore
  - Segretariato Sociale nei Comuni di: Sant'Angelo di Piove di Sacco, Teolo
- F.A.M.I.
- Coordinamento Prometeo di Teolo (Trasporto sociale)
- Conduzione Centro Diurno in convenzione con Ulss 6 Euganea

Pertanto, nel corso dell'esercizio è stato conseguito il vantaggio mutualistico della continuità lavorativa dei soci. Altresì, si specifica che, i soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di utilizzare al meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di ragionevolezza le spese generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al carattere cooperativo della società, adottando uguale trattamento per tutti i soci.

Nell'esercizio sono stati approvati o comunque applicati in quanto già vigenti i seguenti regolamenti interni:

- per le prestazioni lavorative dei soci lavoratori ai sensi della legge n. 142/2001;
- per i ristorni dei soci;
- per la raccolta dei finanziamenti dei soci;
- per la raccolta e la gestione dei conferimenti dei soci.

Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali, l'assemblea si è riunita:

n. 1 volta in forma ordinaria con una presenza media diretta o per delega pari al 58% degli aventi diritto al voto.

Gli ordini del giorno più significativi hanno avuto riguardo a:

- Presentazione e approvazione bilancio di esercizio e bilancio sociale 2022
- Aggiornamento appalti e servizi
- Nuove progettualità presenti e future
- Rinnovo cariche sociali
- Varie ed eventuali

n. 1 volta in forma straordinaria con una presenza media diretta o per delega pari al 65% degli aventi diritto al voto.

Gli ordini del giorno hanno avuto riguardo a:

- Cambio forma giuridica
- Revisione Statuto
- Varie ed eventuali

Il CdA si è riunito n. 7 volte deliberando in particolare sui seguenti aspetti della gestione sociale: ammissione /recesso soci, nuove attività d'impresa, approvazione bilancio 2022, formazione, costituzione di fondi per tutelare adeguatamente l'organizzazione ed i soci, adesione a bandi di gara, rinnovo cariche e nomina presidente, progetto di fusione, modifica di statuto, Cohousing e finanziamenti.

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

PADOVA, 11 Settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P. R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società ed è conforme all'originale depositato presso la società.

# FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE

## Bilancio al 31/07/2023

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/07/2023
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	
I - Immobilizzazioni immateriali	0
II - Immobilizzazioni materiali	7.503
III - Immobilizzazioni finanziarie	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.503</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
I - Rimanenze	0
II - Crediti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	35.026
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000
<b>Totale crediti</b>	<b>36.026</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	372.701
IV - Disponibilità liquide	34.075
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>442.802</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>4.702</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>455.007</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/07/2023
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
I - Capitale	100.085
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Altre riserve	3
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	185.049
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.100
Perdita ripianata nell'esercizio	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>296.237</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>62.971</b>
<b>D) DEBITI</b>	
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.172
Esigibili oltre l'esercizio successivo	37.165
<b>Totale debiti</b>	<b>69.337</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>26.462</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>455.007</b>



**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/07/2023</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	216.289
5) Altri ricavi e proventi	
Altri	20.276
Totale altri ricavi e proventi	20.276
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>236.565</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>	
7) per servizi	74.809
9) per il personale:	
a) salari e stipendi	102.288
b) oneri sociali	33.331
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.459
c) Trattamento di fine rapporto	5.374
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.455
e) Altri costi	630
Totale costi per il personale	143.078
10) ammortamenti e svalutazioni:	
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.511
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.511
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.511
14) Oneri diversi di gestione	13.951
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>233.349</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>3.216</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>	
16) altri proventi finanziari:	
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	8.393
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	8.393
Totale altri proventi finanziari	8.393
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	509
Totale interessi e altri oneri finanziari	509
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>7.884</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>	
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>11.100</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>11.100</b>

## **Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/07/2023 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

### **PREMESSA**

L'Associazione "Progetto Senes Onlus" si è trasformata in Fondazione in data 27/10/2020 ed in data 13/01/2021 la Regione del Veneto decreta di approvare, per quanto di competenza, con contestuale iscrizione al numero 298 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, lo statuto della "Fondazione Progetto Senes Impresa Sociale".

In data 22/03/2021 la Fondazione viene iscritta alla CCIAA di Padova alla sezione speciale in qualità di impresa sociale.

Il presente Bilancio chiuso al 31/07/2023 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla data del 01/07/2023 alla data del 31/07/2023, esso è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Il presente Bilancio viene redatto per perseguire l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione prevista con la Cooperativa Sociale F.A.I. Padova.

### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/07/2023, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Il Bilancio è redatto in unità di euro.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Costruzioni leggere: 10%

Impianti: 8%

Attrezzature industriali e commerciali: 20%-12,50%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%

### **Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni**

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al valore di realizzo al 31/07/2023.

### **Crediti**

I crediti sono classificati nell'attivo circolante e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

#### ***Crediti tributari***

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

### **Ratei e risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza del periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2023 ed esigibili in periodi successivi e i ricavi / costi sostenuti nel periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2023, ma di competenza di periodi successivi.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data del 31/07/2023, dedotte le anticipazioni corrisposte.

### **Debiti**

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del 31/07/2023.

### **Costi e ricavi**

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

#### IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 7.503.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
<b>Costo</b>	83	7.102	591	2.985	0	10.761
<b>Valore di bilancio</b>	83	7.102	591	2.985	0	10.761
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	1.748	0	0	0	1.748
<b>Rivalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	3	0	0	0	3
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	48	583	190	689	0	1.510
<b>Altre variazioni</b>	0	-3	0	0	0	-3
<b>Totale variazioni</b>	-48	-2.331	-190	-689	0	-3.258
<b>Valore di fine esercizio</b>						
<b>Costo</b>	316.118	15.608	24.011	220.982	0	576.719
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	316.083	10.837	23.610	218.686	0	569.216
<b>Valore di bilancio</b>	35	4.771	401	2.296	0	7.503

#### Composizione della voce "Altri beni"

La voce "Altri beni" pari a € 2.296 è così composta:

	Descrizione	Valore
	Macchine d'ufficio	1.252
	Mobili e arredi	1.044
<b>Totale</b>		2.296

#### ATTIVO CIRCOLANTE

##### Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 36.026.

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore netto
Verso clienti	34.286	0	34.286
Crediti tributari	740	0	740
Verso altri	0	1.000	1.000
<b>Totale</b>	<b>35.026</b>	<b>1.000</b>	<b>36.026</b>

### Attività finanziarie

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono comprese nell'attivo circolante per € 372.701.

La composizione è la seguente:

- Titoli/fondi comuni INTESA SAN PAOLO S.p.A.	€	268.252;
- Polizza riservata INTESA SAN PAOLO	€	104.449.

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 34.075.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore
Depositi bancari e postali	33.663
Denaro e altri valori in cassa	412
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>34.075</b>

### RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce dei ratei e risconti attivi è pari a € 4.702, rappresentata solamente da risconti attivi.

#### Composizione dei risconti attivi:

	Descrizione	Importo
	Assicurazioni	4.390
	Manutenzione in abbonamento	311
<b>Totale</b>		<b>4.701</b>

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valore
<b>Capitale</b>	100.085
<b>Altre riserve</b>	
<b>Varie altre riserve</b>	3
<b>Totale altre riserve</b>	3
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	185.049
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	11.100
<b>Totale Patrimonio netto</b>	296.237

Alla voce "Capitale" del "Patrimonio Netto" è confluito il valore attribuito in sede di trasformazione in Fondazione Impresa Sociale del Fondo di dotazione di Euro 100.000.

#### Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

	Importo	Origine/natura	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite
<b>Capitale</b>	100.085	QUOTE/FONDO DI DOTAZIONE	0
<b>Altre riserve</b>			
<b>Varie altre riserve</b>	3		0
<b>Totale altre riserve</b>	3		0
<b>Utili portati a nuovo</b>	185.049	A,B,D,	436.921
<b>Totale</b>	285.137		436.921
<b>Residua quota distribuibile</b>			

**Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite D: per altri vincoli statuari**

La Fondazione non ha scopo di lucro e non potrà distribuire neanche indirettamente utili ed avanzi di gestione o fondi e riserve comunque denominati, salvo che in forza di prescrizioni di legge. Valgono e sono applicabili integralmente le norme di cui all'art. 3 del D.Lgs 112/2017.

#### TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 62.971.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
<b>Valore di inizio esercizio</b>	61.493

Accantonamento nell'esercizio	5.374
Utilizzo nell'esercizio	3.896
Valore al 31/07/2023	62.971

## DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 69.337.

La composizione e la suddivisione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore al 31/07/2023	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	37.165	0	37.165
Debiti verso fornitori	15.266	15.266	0
Debiti tributari	1.342	1.342	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.369	3.369	0
Altri debiti	12.195	12.195	0
<b>Totale debiti</b>	<b>69.337</b>	<b>32.172</b>	<b>37.165</b>

## RATEI E RISCOINTI PASSIVI

La voce dei ratei e risconti passivi è pari a € 26.462, rappresentata solamente da ratei passivi.

### Composizione dei ratei passivi:

	Descrizione	Importo
	Spettanze dipendenti	26.462
<b>Totale</b>		<b>26.462</b>

## INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

### Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

Viene esposta nel seguente prospetto la ripartizione del totale dei ricavi esposti alla voce 1) del Valore della Produzione:

	Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	Ricavi Rtte familiari	131.841
	Ricavi ULSS	84.448
<b>Totale</b>		<b>216.289</b>

**Altri ricavi e proventi**

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 20.276.

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione	Valore
<b>Altri</b>	
Rimborsi spese	10
Rimborsi assicurativi	361
Plusvalenze da alienazioni	19.905
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>20.276</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**

Di seguito si evidenziano le voci dei costi della Produzione:

**Spese per servizi**

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 74.809.

**Spese per il personale**

Le spese per il personale sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 143.048.

**Ammortamenti**

Gli ammortamenti sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.511.

**Oneri diversi di gestione**

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 13.951.

**ALTRE INFORMAZIONI**

Il risultato per il periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2023 è pari ad utile di € 11.100.

**L'organo amministrativo**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

VALENTE ELENA



**OGGETTO: Relazione dell'organo amministrativo predisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 42-bis e 2501-quinques cod. civ.**

Si rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA intende proporre all'Assemblea dei soci, con le modalità e nei tempi prescritti dalla legge e per le ragioni di seguito illustrate, di deliberare il compimento di un'operazione straordinaria di fusione, che realizzi l'incorporazione nella Società medesima della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE.

### **DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

Fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42-bis e delle norme del Libro V, titolo V, capo X, sezione II del Codice civile, della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE nella Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA.

### **ENTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

- **Ente incorporante:** Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, con sede legale in Padova, via Giusto de' Menabuoi n. 25, c.f. p.iva e nr iscr. Registro Imprese 01889870281, nr. REA PD-187119, pec [cooperativafaipadova@pec.it](mailto:cooperativafaipadova@pec.it), legalmente rappresentata, anche ai fini degli atti relativi all'operazione di fusione, dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Lari.
- **Ente incorporando:** FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE, con sede legale in Padova, via Pontevigodarzere n. 14/16, c.f. e nr. iscr. Registro Imprese 92146370280, p. iva 03820370280, nr. REA PD-459914, pec [progettosenes@pec.it](mailto:progettosenes@pec.it), legalmente rappresentata, anche ai fini degli atti relativi all'operazione di fusione, dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Elena Valente.

Entrambi gli enti partecipanti all'operazione sono iscritti nell'apposita sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova.

Conformemente alle rispettive forme e qualifiche giuridiche, entrambi gli enti prevedono nel proprio statuto il divieto di distribuzione di utili, in forma diretta o indiretta.

#### **Cooperativa Sociale F.A.I. Padova**

Famiglie Anziani Infanzia  
Via Giusto De' Menabuoi 25 – 35132 Padova  
Tel. 049 8649420 – Fax 049 8896652  
Reg. Imprese – C.F./P.I. 01889870281  
REA 187119 – ALBO COOP. A115169  
email: [info@coopfaipadova.it](mailto:info@coopfaipadova.it)  
pec: [cooperativafaipadova@pec.it](mailto:cooperativafaipadova@pec.it)



La COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA (incorporante) gestisce servizi di assistenza domiciliare, educativa, servizi sociali e di segretariato sociale nonché centri diurni per anziani non autosufficienti territoriali integrati-semiresidenziali; la FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE (incorporanda) gestisce anch'essa centri diurni per anziani territoriali, dislocati rispetto a strutture residenziali per anziani.

Nessuno degli enti partecipanti all'operazione è attualmente assoggettato agli strumenti o alle procedure della crisi e dell'insolvenza dell'impresa di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, né si qualifica come impresa in difficoltà a norma del Regolamento UE n. 651/2014.

### **MODALITÀ DI COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE**

Preliminarmente al compimento di qualunque atto relativo all'operazione straordinaria, l'intenzione di realizzare una fusione per incorporazione è notificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 112 del 2017 e del d.m. n. 50 del 2018; tale autorizzazione preliminare si rende necessaria essendo l'ente incorporando una fondazione di diritto privato dotata della qualifica di impresa sociale. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra, gli amministratori di ciascuno degli enti partecipanti all'operazione predispongono, oltre alla presente relazione, anche la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., avente data di riferimento il 31 luglio 2023.

Nelle more del rilascio della medesima autorizzazione è inoltre predisposto dagli amministratori un condiviso progetto di fusione recante i contenuti di cui all'art. 2501-ter c.c.

Al progetto di fusione, alle situazioni patrimoniali e alla presente relazione, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2501-septies, è data pubblicità presso i soci della Cooperativa incorporante e i terzi mediante deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese, deposito presso le sedi dei due enti e pubblicazione sui siti internet istituzionali, secondo le modalità, per i tempi e nei termini di legge.

Ottenuta l'autorizzazione ministeriale e adempiuti gli oneri pubblicitari di cui sopra, l'Assemblea dei soci della Cooperativa incorporante e il Consiglio di amministrazione della Fondazione incorporanda assumono, con le maggioranze statutarie e le forme di legge, la decisione relativa alla fusione, approvandone il relativo progetto a norma dell'art. 2502 c.c.; a tale determinazione è data opportuna pubblicità mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali dei due enti e deposito, per i tempi di legge, nel Registro delle imprese di Padova a norma dell'art. 2502-bis c.c.

In sede di decisione di fusione possono eventualmente essere apportate eventuali modifiche al progetto che non incidano sui diritti dei terzi.

#### **Cooperativa Sociale F.A.I. Padova**

Famiglie Anziani Infanzia  
Via Giusto De' Menabuoi 25 – 35132 Padova  
Tel. 049 8649420 – Fax 049 8896652  
Reg. Imprese – C.F./P.I. 01889870281  
REA 187119 – ALBO COOP. A115169  
email: [info@coopfaipadova.it](mailto:info@coopfaipadova.it)  
pec: [cooperativafaipadova@pec.it](mailto:cooperativafaipadova@pec.it)



Trascorso il prescritto periodo di pubblicità della decisione di fusione senza che vi sia stata opposizione alcuna da parte dei creditori degli enti coinvolti o di altri legittimati, è stipulato il relativo atto di fusione a norma dell'art. 2504 c.c.

La fusione ha effetto dalla data di iscrizione della decisione di fusione nel Registro delle imprese di Padova; a partire da tale data i diritti e gli obblighi della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE sono assunti dalla società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, fatti salvi i soli effetti d'imputazione al bilancio dell'incorporante dei valori economici e patrimoniali dell'incorporanda, e i conseguenti effetti fiscali, per i quali la decorrenza è stabilita al 1 gennaio 2024, a sensi dell'art. 2504-bis, comma 3 c.c. nonché dell'art. 172, comma 9 del d.P.R. n. 917 del 1986.

### **MOTIVAZIONI PER IL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE**

L'operazione di fusione è anzitutto determinata dall'esigenza della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE di dotarsi di un'organizzazione professionalmente strutturata e maggiormente articolata quanto a tipologia di servizi socio-sanitari e sociali erogati, in particolare nell'ambito dell'assistenza domiciliare ad anziani. L'incorporazione nella Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA appare operazione in grado di dare un'efficace risposta a tale esigenza: la Cooperativa, infatti, opera sul medesimo territorio della Fondazione, eroga servizi socio-sanitari e sociali analoghi, dispone di un'organizzazione di personale e di mezzi consolidata, e gode di una certa stabilità economico-patrimoniale.

D'altro canto, l'operazione stessa rappresenta un'occasione significativa anche per la stessa COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA che grazie ad essa ha la possibilità di ampliare e rendere più efficienti i propri servizi sul territorio, in particolare per ciò che riguarda l'offerta di centri diurni.

L'ente risultante dall'operazione potrà realizzare considerevoli economie di scala e gestire in modo più efficiente e sostenibile i propri servizi d'interesse generale, risultando così maggiormente competitivo e producendo ricadute estremamente positive per l'utenza.

L'operazione, suggerita anche dalle associazioni di categoria di riferimento, appare particolarmente opportuna e risulta assai facilitata, oltre che dall'omogeneità dei settori di attività e dalla coincidenza di area territoriale, anche dalla condivisione di know-how e ispirazione ideale, dalla comune visione strategica e dall'approccio metodologico condiviso tra i due enti.

### **ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO, DESTINAZIONE PATRIMONIALE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DELL'IMPRESA SOCIALE**

La forma giuridica e la qualifica dell'ente incorporante, la COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, offrono idonee e sufficienti garanzie con riferimento al requisito dell'assenza di scopo di lucro, alla destinazione del patrimonio dell'incorporanda e al perseguimento delle finalità proprie dell'impresa sociale.

La Società Cooperativa F.A.I. PADOVA, in quanto cooperativa sociale costituita ed operante ai sensi della legge n. 381 del 1991, gode di diritto della qualifica di impresa sociale a norma dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 112 del 2017. In attuazione delle specifiche disposizioni che concernono gli scopi e le attività delle cooperative sociali, l'attuale statuto della Cooperativa F.A.I. prevede (art. 3) che la stessa "non ha scopo di lucro" e che il suo fine è "il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite dalla Cooperativa F.A.I. attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività d'interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), p) del d.lgs. n. 112 del 2017. Nell'ambito di tali attività, lo statuto della Cooperativa prevede in particolare (art. 4) l'erogazione di servizi di assistenza ad anziani in prevalenza domiciliare oppure in centri diurni o in strutture residenziali, che risulta perfettamente coincidente con l'attività d'interesse generale statutariamente previste ed effettivamente svolta dall'incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE.

A seguito dell'operazione di fusione, il patrimonio della Fondazione incorporanda verrà assegnato integralmente alla Cooperativa incorporante e, come impongono la sua forma giuridica e la sua qualifica di cooperativa-impresa sociale, tale patrimonio sarà esclusivamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria d'interesse generale svolta dalla medesima. I beni, le attrezzature e le altre risorse economiche dell'incorporanda saranno principalmente impiegati dall'incorporante per la prosecuzione e il rilancio delle attività di un centro diurno per anziani non autosufficienti ("Casetta Michelino") che attualmente rappresenta l'attività quasi esclusiva dell'incorporanda stessa.

Si segnala che in nessuno dei patrimoni degli enti partecipanti all'operazione sono presenti beni soggetti a vincoli di destinazione e/o donati, lasciati e conferiti con destinazioni particolari.

## **EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA A SEGUITO DELL'OPERAZIONE**

A seguito dell'operazione di fusione, l'incorporante COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA darà piena continuità alle attività della incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE, mirando al loro consolidamento, alla loro ottimizzazione e al loro sviluppo.

### **Cooperativa Sociale F.A.I. Padova**

Famiglie Anziani Infanzia  
Via Giusto De' Menabuoi 25 – 35132 Padova  
Tel. 049 8649420 – Fax 049 8896652  
Reg. Imprese – C.F./P.I. 01889870281  
REA 187119 – ALBO COOP. A115169  
email: [info@coopfaipadova.it](mailto:info@coopfaipadova.it)  
pec: [cooperativafaipadova@pec.it](mailto:cooperativafaipadova@pec.it)



In particolare, il centro diurno “Casetta Michelino”, attualmente gestito dall’incorporanda, continuerà ad operare e ad accogliere regolarmente utenti in forma diurna non residenziale. Il Centro, che rimarrà un centro territoriale integrato svincolato da strutture residenziali, sarà oggetto di uno specifico piano di interventi volti a migliorarne l’assetto amministrativo-gestionale, a rendere più efficienti i servizi erogati, a integrarne le attività con i servizi di domiciliarità e a ridurre i costi di gestione in una prospettiva di sostenibilità sul lungo periodo.

Il personale dipendente impiegato dall’incorporanda al momento dell’operazione sarà confermato nei termini di legge, rivedendo l’organizzazione del lavoro ed eventualmente affiancando nuove professionalità; verrà data la possibilità agli attuali volontari della Fondazione impegnati a Casetta Michelino di proseguire nella loro attività di volontariato, anche assumendo, qualora lo richiedano e ne abbiano i requisiti, la qualifica di soci-volontari della Cooperativa F.A.I.

Anche l’immobile che attualmente ospita le sede e le attività della Fondazione verrà mantenuto, quale sede delle medesime attività, cercando di ottimizzarne l’utilizzo.

Incrementando i propri servizi anche con la gestione di “Casetta Michelino” la Cooperativa F.A.I. PADOVA diventerà ancor più un’organizzazione di riferimento sul territorio per ciò che concerne la gestione di centri diurni per anziani non autosufficienti e la domiciliarità per la medesima utenza, operando quale soggetto attuatore di un importante progetto di integrazione e innovazione sociale dei servizi alla persona.

### **ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI**

Poiché l’incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE è un ente non societario, la fusione non comporta operazioni sul capitale sociale dell’incorporante società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA né si rendono necessarie valutazioni o determinazioni con riferimento all’assegnazione e al valore di eventuali azioni o quote sociali. L’operazione, pertanto, è esonerata dall’applicazione di tutte le disposizioni di legge che disciplinano tali aspetti.

L’operazione di fusione non comporta alcuna modifica dello statuto dell’incorporante società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA.

Padova 14/09/2023




COOPERATIVA SOCIALE  
F.A.I. PADOVA  
Famiglie Anziani Infanzia  
Via Giusto De' Menabuoi, 25 - 35132 PADOVA  
Tel. 049.8649420 - Fax 049.8896652  
Partita IVA 01889970281

#### **Cooperativa Sociale F.A.I. Padova**

Famiglie Anziani Infanzia  
Via Giusto De' Menabuoi 25 – 35132 Padova  
Tel. 049 8649420 – Fax 049 8896652  
Reg. Imprese – C.F./P.I. 01889870281  
REA 187119 – ALBO COOP. A115169  
email: [info@coopfaipadova.it](mailto:info@coopfaipadova.it)  
pec: [cooperativafaipadova@pec.it](mailto:cooperativafaipadova@pec.it)





**OGGETTO: Relazione dell'organo amministrativo predisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 42-bis e 2501-quinques cod. civ.**

Si rende noto che è intenzione del Consiglio di amministrazione della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE, deliberare, con le modalità e nei tempi prescritti dalla legge e per le ragioni di seguito illustrate, il compimento di un'operazione straordinaria di fusione, che realizzi l'incorporazione della Fondazione medesima nella Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA.

### **DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**


Fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42-bis e delle norme del Libro V, titolo V, capo X, sezione II del Codice civile, della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE nella Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA.

### **ENTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

- **Ente incorporante:** Società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, con sede legale in Padova, via Giusto de' Menabuoi n. 25, c.f. p.iva e nr iscr. Registro Imprese 01889870281, nr. REA PD-187119, pec [cooperativafaipadova@pec.it](mailto:cooperativafaipadova@pec.it), legalmente rappresentata, anche ai fini degli atti relativi all'operazione di fusione, dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Lari.
- **Ente incorporando:** FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE, con sede legale in Padova, via Pontevigodarzere n. 14/16, c.f. e nr. iscr. Registro Imprese 92146370280, p. iva 03820370280, nr. REA PD-459914, pec [progettosenes@pec.it](mailto:progettosenes@pec.it), legalmente rappresentata, anche ai fini degli atti relativi all'operazione di fusione, dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Elena Valente.

Entrambi gli enti partecipanti all'operazione sono iscritti nell'apposita sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova.

Conformemente alle rispettive forme e qualifiche giuridiche, entrambi gli enti prevedono nel proprio statuto il divieto di distribuzione di utili, in forma diretta o indiretta.



La COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA (incorporante) gestisce servizi di assistenza domiciliare, educativa, servizi sociali e di segretariato sociale nonché centri diurni per anziani non autosufficienti territoriali integrati-semiresidenziali; la FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE (incorporanda) gestisce anch'essa centri diurni per anziani territoriali, dislocati rispetto a strutture residenziali per anziani.

Nessuno degli enti partecipanti all'operazione è attualmente assoggettato agli strumenti o alle procedure della crisi e dell'insolvenza dell'impresa di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, né si qualifica come impresa in difficoltà a norma del Regolamento UE n. 651/2014.

### **MODALITÀ DI COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE**


Preliminarmente al compimento di qualunque atto relativo all'operazione straordinaria, l'intenzione di realizzare una fusione per incorporazione è notificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 112 del 2017 e del d.m. n. 50 del 2018; tale autorizzazione preliminare si rende necessaria essendo l'ente incorporando una fondazione di diritto privato dotata della qualifica di impresa sociale. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra, gli amministratori di ciascuno degli enti partecipanti all'operazione predispongono, oltre alla presente relazione, anche la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., avente data di riferimento il 31 luglio 2023.

Nelle more del rilascio della medesima autorizzazione è inoltre predisposto dagli amministratori un condiviso progetto di fusione recante i contenuti di cui all'art. 2501-ter c.c.

Al progetto di fusione, alle situazioni patrimoniali e alla presente relazione, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 2501-septies, è data pubblicità presso i soci della Cooperativa incorporante e i terzi mediante deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese, deposito presso le sedi dei due enti e pubblicazione sui siti internet istituzionali, secondo le modalità, per i tempi e nei termini di legge.

Ottenuta l'autorizzazione ministeriale e adempiuti gli oneri pubblicitari di cui sopra, l'Assemblea dei soci della Cooperativa incorporante e il Consiglio di amministrazione della Fondazione incorporanda assumono, con le maggioranze statutarie e le forme di legge, la decisione relativa alla fusione, approvandone il relativo progetto a norma dell'art. 2502 c.c.; a tale determinazione è data opportuna pubblicità mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali dei due enti e deposito, per i tempi di legge, nel Registro delle imprese di Padova a norma dell'art. 2502-bis c.c.

In sede di decisione di fusione possono eventualmente essere apportate eventuali modifiche al progetto che non incidano sui diritti dei terzi.



Trascorso il prescritto periodo di pubblicità della decisione di fusione senza che vi sia stata opposizione alcuna da parte dei creditori degli enti coinvolti o di altri legittimati, è stipulato il relativo atto di fusione a norma dell'art. 2504 c.c.

La fusione ha effetto dalla data di iscrizione della decisione di fusione nel Registro delle imprese di Padova; a partire da tale data i diritti e gli obblighi della FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE sono assunti dalla società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, fatti salvi i soli effetti d'imputazione al bilancio dell'incorporante dei valori economici e patrimoniali dell'incorporanda, e i conseguenti effetti fiscali, per i quali la decorrenza è stabilita al 1 gennaio 2024, a sensi dell'art. 2504-bis, comma 3 c.c. nonché dell'art. 172, comma 9 del d.P.R. n. 917 del 1986.

### **MOTIVAZIONI PER IL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE**


L'operazione di fusione consentirà alla FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE di superare taluni deficit organizzativi ed economici che caratterizzano l'ente e che sono dovuti alla progressiva riduzione o al mancato adeguamento dei contributi regionali per i servizi socio-sanitari erogati, all'aumento costante dei costi di gestione, anche a seguito della pandemia da Covid-19, alla progressiva riduzione del numero e/o della disponibilità di volontari. Gli stessi ruoli amministrativi e apicali sono oggi affidati a taluni volontari che molto spesso difettano di tempo, possibilità e competenze per far fronte ad una gestione che diviene sempre più complessa.

Proprio tali difficoltà hanno spinto la Fondazione a ricercare e avviare progetti di collaborazione e di aggregazione con enti affini del territorio, ed in particolare con la COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA con cui è stata riscontrata una particolare comunanza di scopi e di metodo. I centri diurni per anziani gestiti dalla Cooperativa presentano infatti molte affinità con Casetta Michelino che costituisce la principale attività della Fondazione: si tratta di contesti con piccoli numeri di utenza focalizzati sulle attività socializzanti e di animazione nonché sul mantenimento delle abilità fisiche e cognitive dell'anziano.

Proprio tali peculiari e comuni caratteristiche delle attività hanno reso preferibile per la Fondazione avviare una collaborazione e progettare un'operazione di fusione con la Cooperativa sociale FAI piuttosto che con altri enti del territorio che gestiscono grandi strutture residenziali per anziani.

Con l'incorporazione nella Cooperativa FAI, le attività della Fondazione potranno inserirsi, in modo stabile e definitivo, in un contesto organizzativo ed operativo che si è già confrontato con molte delle criticità più sopra illustrate, individuando interessanti soluzioni nell'ambito dell'assistenza domiciliare.





In termini generali, l'ente risultante dall'operazione potrà realizzare considerevoli economie di scala e gestire in modo più efficiente e sostenibile i propri servizi d'interesse generale, risultando così maggiormente competitivo e producendo ricadute estremamente positive per l'utenza.

### **ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO, DESTINAZIONE PATRIMONIALE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DELL'IMPRESA SOCIALE**


La forma giuridica e la qualifica dell'ente incorporante, la COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, offrono idonee e sufficienti garanzie con riferimento al requisito dell'assenza di scopo di lucro, alla destinazione del patrimonio dell'incorporanda e al perseguimento delle finalità proprie dell'impresa sociale.

La Società Cooperativa F.A.I. PADOVA, in quanto cooperativa sociale costituita ed operante ai sensi della legge n. 381 del 1991, gode di diritto della qualifica di impresa sociale a norma dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 112 del 2017. In attuazione delle specifiche disposizioni che concernono gli scopi e le attività delle cooperative sociali, l'attuale statuto della Cooperativa F.A.I. prevede (art. 3) che la stessa "non ha scopo di lucro" e che il suo fine è "il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite dalla Cooperativa F.A.I. attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività d'interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), p) del d.lgs. n. 112 del 2017. Nell'ambito di tali attività, lo statuto della Cooperativa prevede in particolare (art. 4) l'erogazione di servizi di assistenza ad anziani in prevalenza domiciliare oppure in centri diurni o in strutture residenziali, che risulta perfettamente coincidente con l'attività d'interesse generale statutariamente previste ed effettivamente svolta dall'incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE.

A seguito dell'operazione di fusione, il patrimonio della Fondazione incorporanda verrà assegnato integralmente alla Cooperativa incorporante e, come impongono la sua forma giuridica e la sua qualifica di cooperativa-impresa sociale, tale patrimonio sarà esclusivamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria d'interesse generale svolta dalla medesima. I beni, le attrezzature e le altre risorse economiche dell'incorporanda saranno principalmente impiegati dall'incorporante per la prosecuzione e il rilancio delle attività di un centro diurno per anziani non autosufficienti ("Casetta Michelino") che attualmente rappresenta l'attività quasi esclusiva dell'incorporanda stessa.

Si segnala che in nessuno dei patrimoni degli enti partecipanti all'operazione sono presenti beni soggetti a vincoli di destinazione e/o donati, lasciati e conferiti con destinazioni particolari.



## **EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA A SEGUITO DELL'OPERAZIONE**

A seguito dell'operazione di fusione, l'incorporante COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA darà piena continuità alle attività della incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE, mirando al loro consolidamento, alla loro ottimizzazione e al loro sviluppo.

In particolare, il centro diurno "Casetta Michelino", attualmente gestito dall'incorporanda, continuerà ad operare e ad accogliere regolarmente utenti in forma diurna non residenziale. Il Centro, che rimarrà un centro territoriale integrato svincolato da strutture residenziali, sarà oggetto di uno specifico piano di interventi volti a migliorarne l'assetto amministrativo-gestionale, a rendere più efficienti i servizi erogati, a integrarne le attività con i servizi di domiciliarità e a ridurre i costi di gestione in una prospettiva di sostenibilità sul lungo periodo.

Il personale dipendente impiegato dall'incorporanda al momento dell'operazione sarà confermato nei termini di legge, rivedendo l'organizzazione del lavoro ed eventualmente affiancando nuove professionalità; verrà data la possibilità agli attuali volontari della Fondazione impegnati a Casetta Michelino di proseguire nella loro attività di volontariato, anche assumendo, qualora lo richiedano e ne abbiano i requisiti, la qualifica di soci-volontari della Cooperativa F.A.I.

Anche l'immobile che attualmente ospita la sede e le attività della Fondazione verrà mantenuto, quale sede delle medesime attività, cercando di ottimizzarne l'utilizzo.

Incrementando i propri servizi anche con la gestione di "Casetta Michelino" la Cooperativa F.A.I. PADOVA diventerà ancor più un'organizzazione di riferimento sul territorio per ciò che concerne la gestione di centri diurni per anziani non autosufficienti e la domiciliarità per la medesima utenza, operando quale soggetto attuatore di un importante progetto di integrazione e innovazione sociale dei servizi alla persona.

## **ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI**

Poiché l'incorporanda FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE è un ente non societario, la fusione non comporta operazioni sul capitale sociale dell'incorporante società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA né si rendono necessarie valutazioni o determinazioni con riferimento all'assegnazione e al valore di eventuali azioni o quote sociali. L'operazione, pertanto, è esonerata dall'applicazione di tutte le disposizioni di legge che disciplinano tali aspetti.

L'operazione di fusione non comporta alcuna modifica dello statuto dell'incorporante società COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA.

Padova, 15 settembre 2023

**FONDAZIONE PROGETTO SENES IMPRESA SOCIALE**  
Via Ponte Vigodarzere, 14/16 - 35133 Padova  
Tel. 049 8876879  
Coc. fisc. 92146370280  
Part. I.V.A. 03820370280